

ALLEGATO 1 - Statuto con relative integrazioni

n. _____ di repertorio n. _____ di raccolta
Imposte assolte in via telematica ai sensi e per
gli effetti della vigente normativa in materia.

VERBALE DI ASSEMBLEA

dei soci della società

"PHEDRA S.R.L."

con sede in Brescia, Via _____ n. XX.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisette
del mese di maggio, alle ore quindici.

In Brescia, presso l'Ufficio Secondario del mio
studio Notarile in Via _____ n. XX.

A richiesta della signora:

P.M., nata a Brescia (BS), il

_____, domiciliata per la
carica presso la sede sociale, che interviene al
presente atto in qualità di Amministratrice Unica
della società denominata

" PHEDRA S.R.L."

con sede in Brescia, Via _____ n. XX, Capitale
sociale Euro 10.000,00 (diecimila) interamente
versato, partita IVA, codice fiscale e numero
d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia
n., n. REA, cittadina italiana e società italiane
della cui identità personale sono certo,

io

sottoscritto dr. _____, Notaio residente in
Erbusco (BS), iscritto presso il Collegio Nota-
rile di Brescia

mi

sono fatto trovare in questo luogo, per redigere
il verbale dell'Assemblea dei soci della società a-
vanti menzionata, riunitasi, senza formalità, per
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Integrazione dell'oggetto sociale;
- 2) Modifica dello statuto sociale mediante:
 - a. introduzione della possibilità di emettere stru-
menti finanziari partecipativi, ai sensi di legge;
 - b. introduzione della possibilità di delegare al-
l'organo amministrativo l'esecuzione degli aumenti
a servizio dell'emissione di strumenti finanziari
partecipativi;
 - c. introduzione della possibilità di creazione di
diverse categorie di quote sociali, anche sprovviste
del diritto di voto;
 - d. introduzione della possibilità di raccolta fon-
di tramite Equity Crowdfunding;
 - e. modifica dei limiti al trasferimento delle par-
tecipazioni, sia per atto tra vivi che a causa di
morte;
- 3) approvazione di un Regolamento di Emissione di
strumenti finanziari partecipativi.

A norma di legge e di statuto assume la Presidenza
la signora P.M. avanti menzionata, la quale

**Registrato Agenzia
delle Entrate
Ufficio Brescia**

il ____/____/2025

al n°

serie 1T

euro 200,00

constatato che

- sono presenti tutti i soci titolari dell'intero Capitale Sociale in persona:

* di essa Presidente titolare della quota sociale pari a nominali euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero);

* dei signori M.M. e P.R. titolari della quota sociale pari a nominali euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) ciascuno;

- detti soci risultano essere iscritti nel Registro delle Imprese;

- che è presente l'organo amministrativo in persona di essa Presidente quale Amministratrice Unica;

- non esiste Collegio Sindacale né organo di controllo non ricorrendo i presupposti previsti dalla legge per la nomina obbligatoria di tale organo;

dichiara,

accertate l'identità e la legittimazione degli intervenuti, l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sul sopra riportato

ORDINE DEL GIORNO.

Preliminarmente tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti in deliberazione.

Iniziando la discussione sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente espone l'opportunità di integrare l'oggetto sociale di modo che la società possa svolgere le attività di ideazione, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, attraverso la ricerca e lo sviluppo anche sperimentale nel campo della tecnologia applicata non più solo alla moda ed alla gioielleria come precedentemente previsto, ma, più in generale, al benessere, alla salute ed alla sicurezza della persona in ogni settore di applicazione.

Il Presidente propone, pertanto, il nuovo testo dell'art. 3 dello statuto sociale come segue:

"ARTICOLO 3) - OGGETTO SOCIALE

3.1 La società ha come oggetto l'ideazione, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, ai sensi della normativa vigente in tema di Start-up innovative, attraverso la ricerca e lo sviluppo anche sperimentale nel campo della tecnologia applicata al benessere, alla salute e alla sicurezza della persona in ogni settore di applicazione e, più specificatamente, la brevettazione, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti tecnologici attraverso un processo volto ad introdurre nuovi sistemi, tecniche, metodi di produzione e servizi al fine di trasformare anche radicalmente, ed in meglio le esigenze dei clienti.

Essa potrà inoltre compiere le seguenti attività:

-vendita al dettaglio e all'ingrosso di tutte le attività sopra indicate anche tramite E-commerce;

-ideare e promuovere corsi di formazione, eventi,

webinar e study tour rivolti a tutti coloro che desiderano apprendere nuove competenze nel campo della tecnologia applicata al benessere, alla salute e alla sicurezza individuale in ogni settore di applicazione oggetto della produzione.

3.2 La società, nei limiti fissati dalle leggi vigenti, potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie reali e personali anche a favore di terzi, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società."

Invita, pertanto l'assemblea a deliberare in merito.

Dopo adeguata discussione l'assemblea, all'unanimità e con il voto palese e per alzata di mano

DELIBERA

- di integrare l'oggetto sociale con le attività proposte in narrativa dal Presidente, modificando il testo dell'articolo 3 dello statuto sociale.

Proseguendo la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente espone l'opportunità di modificare l'attuale statuto sociale con un nuovo testo che sia organicamente coerente con le strategie di business che la società ha intenzione di perseguire e in particolare sottolinea l'opportunità di:

a. introdurre la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi;

b. introdurre la possibilità di delegare all'organo amministrativo l'esecuzione degli aumenti a servizio dell'emissione di strumenti finanziari partecipativi;

c. introdurre diverse categorie di quote sociali con la relativa disciplina, per differenziare le quote già in circolazione (categoria "A") di titolarità dei soci fondatori, da quelle di categoria "B", "C" e "D"; specificando che queste ultime tre categorie saranno sprovviste del diritto di voto ed avranno diritto ad una determinata quota di utili definita nello statuto sociale;

d. integrare la possibilità di raccolta fondi tramite Equity Crowdfunding secondo la procedura di cui al "Regolamento sulla raccolta di capitale di rischio tramite portali on-line", come di volta in

volta modificato (il "Regolamento Consob");
e. modificare i limiti al trasferimento delle partecipazioni, sia per atto tra vivi che a causa di morte, anche mediante l'introduzione delle clausole c.d. di trascinamento (DRAG ALONG) e covendita (TAG ALONG), nonché la clausola di riscatto mortis causa.

Propone, pertanto, il nuovo testo di statuto sociale composto da 34 (trentaquattro) articoli, già portato a conoscenza dei soci e, specifica che restano immutati la denominazione, la sede sociale e la durata.

Invita, pertanto l'assemblea a deliberare in merito.

Dopo adeguata discussione l'assemblea, all'unanimità e con il voto palese e per alzata di mano

DELIBERA

- di approvare il nuovo testo di statuto sociale proposto dal Presidente, al fine di rendere lo stesso organicamente coerente con le strategie di business che la società ha intenzione di perseguire; detto statuto, che d'ora innanzi regolerà la vita della società, previa lettura, si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, sempre in conformità con le strategie di innovatività che la società ha intenzione di perseguire, il Presidente dà lettura del "Regolamento strumenti finanziari partecipativi" della società, proponendo all'assemblea di approvarlo; io Notaio allego tale documento al presente verbale sotto la lettera "B". Gli strumenti finanziari partecipativi, spiega il Presidente, sono titoli convertibili in partecipazioni sociali, fornite di diritti patrimoniali ed, in particolare, del diritto alla distribuzione degli utili secondo la determinazione prevista dall'articolo 30 dello statuto sociale appena approvato, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479 bis cod. civ., sempre come indicato nello statuto sopra approvato.

Il Presidente precisa, altresì, che a servizio della conversione di detti strumenti finanziari partecipativi verrà deliberato un aumento di capitale alla chiusura del "round" di sottoscrizione degli stessi che, avverrà il 31 marzo 2026, salva proroga.

Invita, pertanto l'assemblea a deliberare in merito.

Dopo adeguata discussione l'assemblea, all'unanimità e con il voto palese e per alzata di mano

DELIBERA

- di approvare il "Regolamento Strumenti Finanziari Partecipativi" già allegato a questo verbale sotto la lettera "B";

- di dare mandato all'Amministratrice Unica, affinché esegua le delibere odierne compiendo qualsiasi atto necessario od utile, nonché autorizzare

la stessa ad apportare al presente verbale ed all'allegato Statuto, tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero eventualmente richieste dal Registro delle Imprese competente in sede di presentazione della domanda di iscrizione.

Il Presidente dà, quindi, atto che tutti gli intervenuti hanno concordemente ed espressamente dichiarato di essere pienamente a conoscenza delle modifiche apportate e di non aver bisogno di ulteriori chiarimenti e/o letture.

Non essendovi altro da deliberare ed avendo il Presidente accertato il risultato delle superiori votazioni, l'assemblea delega lo stesso per svolgere tutti i necessari adempimenti previsti dalla legge nonché per apportare al presente verbale tutte quelle eventuali modifiche che venissero richieste dalle competenti autorità ed il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore sedici.

Le spese a carico della società in esenzione dalla imposta di bollo e diritti di segreteria ai sensi dell'articolo 26 comma 8 D.L. 179/2012 e successive modifiche e integrazioni.

- Le parti prendono atto dell'informativa avuta da me notaio, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni nonché ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR, dichiarandosi già edotti negli aspetti generali di tale normativa, e prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati inerenti alla presente operazione ed alla legittima conservazione presso gli archivi, anche informatici, da parte dello studio notarile.

RICHIESTO

ho ricevuto il presente verbale di cui ho dato lettura al richiedente che lo approva, conferma e come Notaio lo sottoscrive alle ore sedici e cinque

Omessa la lettura dell'allegato "B" per espressa dispensa del richiedente.

CONSTA

di due fogli scritti in parte a macchina da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, ed in parte di mio pugno ed occupa sette facciate questa compresa.

f.to P.M.

ALLEGATO "A" ALL'ATTO nn.

DI REPERTORIO

STATUTO

DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA'LIMITATA

"PHEDRA S.R.L." ARTICOLO 1)

- DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi degli artt.25 e ss. del D.L. 179/2012, convertito dalla Legge 221/2012, nonchè ai sensi del D.L. 3/2015, convertito dalla Legge 33/2015, la società "Start Up Innovativa" a responsabilità limitata denominata

"PHEDRA S.R.L." ARTICOLO 2)

- SEDE

2.1 La società ha sede nel Comune di Brescia, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso nonché istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

ARTICOLO 3) - OGGETTO SOCIALE

3.1 La società ha come oggetto l'ideazione, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, ai sensi della normativa vigente in tema di Start-up innovative, attraverso la ricerca e lo sviluppo anche sperimentale nel campo della tecnologia applicata al benessere, alla salute e alla sicurezza della persona in ogni settore di applicazione e, più specificatamente, la brevettazione, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti tecnologici attraverso un processo volto ad introdurre nuovi sistemi, tecniche, metodi di produzione e servizi al fine di trasformare anche radicalmente, ed in meglio le esigenze dei clienti.

Essa potrà inoltre compiere le seguenti attività:

-vendita al dettaglio e all'ingrosso di tutte le attività sopra indicate anche tramite E-commerce;

-ideare e promuovere corsi di formazione, eventi, webinar e study tour rivolti a tutti coloro che desiderano apprendere nuove competenze nel campo della tecnologia applicata al benessere, alla salute e alla sicurezza individuale in ogni settore di applicazione oggetto della produzione.

3.2 La società, nei limiti fissati dalle leggi vigenti, potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo

strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie reali e personali anche a favore di terzi, il tutto purchè non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

ARTICOLO 4) - DURATA

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 5) - CAPITALE

5.1 Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge. Il capitale sociale può suddividersi in quote di diverse categorie, secondo la classificazione di cui al successivo articolo 6.

5.2 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

5.3 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, fatto salvo quanto previsto in base alle diverse categorie di quote sociali.

5.4 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

5.5 Il diritto di sottoscrivere le quote in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci, a norma dell'articolo 2481 bis c.c., entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata a mezzo raccomandata R.R. dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che non sia stabilito un termine maggiore.

Il diritto di sottoscrivere non spetta per quelle quote che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo

2473 cod.civ.

Coloro che esercitano, mediante lettera raccomandata R.R., il diritto di sottoscrivere le quote, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda, ovvero nel caso di cui all'articolo 2482 - ter c.c.

5.6 La società potrà procedere alla raccolta di capitale di rischio secondo la procedura di cui al "Regolamento sulla raccolta di capitale di rischio tramite portali on-line" adottato dalla CONSOB con Delibera numero 22270 del 1° giugno 2023 e successive delibere modificative (il "Regolamento Consob"), nonché, in quanto applicabili, dal Regolamento UE 2020/1503 e dalla normativa comunitaria.

5.7 L'Assemblea dei soci potrà deliberare aumenti di capitale al servizio della conversione di strumenti finanziari partecipativi che avverranno automaticamente al verificarsi degli eventi di conversione come definiti dalle specifiche delibere assembleari di approvazione dei piani di emissione degli strumenti partecipativi stessi.

L'assemblea che delibera l'aumento a servizio può delegare l'esecuzione dello stesso all'organo amministrativo secondo quanto previsto all'art. 23.1 del presente statuto.

Qualora venga deliberato, dall'assemblea, un aumento di capitale al servizio della conversione di strumenti finanziari partecipativi non inferiore ad euro 2.000.000,00 (duemilioni) riservato alla sottoscrizione da parte di terzi, l'organo amministrativo potrà richiedere ai soci individualmente titolari di una partecipazione sociale inferiore all'1% (uno per cento) del capitale, qualunque sia la categoria di quote di appartenenza, di conferire le proprie quote in una costituenda srl che avrà per oggetto la gestione di partecipazioni sociali, sede presso la sede sociale e amministratore unico. I soci destinatari della richiesta dovranno prestarsi ad intervenire alla costituzione della società entro quindici giorni dalla ricezione della stessa, salvo che, entro il medesimo termine, esercitino il recesso. Le spese relative alla

costituzione della società sono a carico della società "PHEDRA S.R.L." stessa.

ARTICOLO 6) - CATEGORIA DI QUOTE

Il capitale sociale può suddividersi in quote di diverse categorie, secondo la seguente classificazione:

= Quote di categoria A) o Quote Fondatori (o Quote Ordinarie): sono le Quote Fondatori a godimento pieno, dotate di tutti i diritti amministrativi e patrimoniali.

Le quote sottoscritte in sede di atto costitutivo dai soci fondatori sono Quote Ordinarie.

In caso di aumento di capitale senza specificazione della categoria vengono emesse Quote Ordinarie (o di Categoria A).

Nel presente statuto le locuzioni soci o quote ordinarie, fondatori, A o di categoria A, fanno sempre riferimento unitariamente a questa tipologia di quote, senza che la specifica locuzione di volta in volta utilizzata possa mai assumere alcuna valenza distintiva;

= Quote di categoria B) o Quote "Club Deal & Sostenitori": sono le quote destinate ai soggetti che intendano supportare operativamente con i loro talenti il progetto. Non viene identificato per queste quote un investimento minimo o massimo di sottoscrizione per singolo socio. Le quote di categoria B) potranno essere assegnate con aumenti di capitale dedicati, anche in momenti diversi e con diversi sovrapprezzi;

= Quote di categoria C) o quote "Equity crowdfunding"; sono quote destinate agli investitori che arrivano da campagne di Equity crowdfunding svolte su portali autorizzati o, in generale, sono quote derivanti da raccolta di finanziamenti presso mercati secondari. Le quote di categoria C) potranno essere assegnate con aumenti di capitale dedicati, anche in momenti diversi e con diversi sovrapprezzi;

= Quote di categoria D); sono destinate a soggetti non ricompresi nelle categorie sopra indicate.

Le quote di categoria D) potranno essere assegnate con aumenti di capitale dedicati, anche in momenti diversi e con diversi sovrapprezzi.

L'assemblea nel deliberare l'aumento di capitale determina le categorie di quote in cui lo stesso sarà articolato e le rispettive proporzioni; potrà altresì decidere di emettere solo una o alcune categorie di quote.

L'Assemblea dei Soci potrà creare ulteriori tipologie di quote o modificare le caratteristiche di quelle esistenti con deliberazione assunta con le maggioranze

previste per le modifiche dell'atto costitutivo, soggetta all'approvazione delle assemblee speciali di categoria solo ove modifichi le caratteristiche delle quote esistenti in senso pregiudizievole per i soggetti che ne sono titolari al momento della delibera.

In caso di aumento di capitale a pagamento deliberato dall'assemblea mediante emissione di qualunque categoria di quote, anche ove non previste dal presente articolo, ma introdotte ex novo dalla delibera assembleare di emissione o da precedenti delibere di modifica dello statuto, il diritto di sottoscrizione spetta ai soli Soci Ordinari o di categoria A, indipendentemente dalle categorie di quote in cui sarà articolato l'aumento, salvo che la delibera preveda di attribuirlo anche o solo, in tutto o in parte, ai soci di una o più delle altre categorie, senza alcun obbligo di proporzionalità o di motivazione: è quindi espressamente escluso in capo ai soci di categoria B, C o D e di ogni altra categoria diversa dalle Quote A o Ordinarie il diritto alla sottoscrizione degli aumenti di capitale e in generale il diritto al mantenimento del rango e quindi del peso proporzionale delle relative partecipazioni, sia nei confronti delle altre categorie di quote che nell'ambito della stessa categoria di appartenenza. Le deliberazioni di aumento di capitale a pagamento, indipendentemente dalle modalità dell'aumento, delle categorie di quote emesse e dell'eventuale esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione, non necessitano pertanto dell'approvazione delle assemblee speciali di categoria ai sensi dell'art. 2376 c.c. I soci ai quali la deliberazione non attribuisce il diritto di sottoscrizione hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere la liquidazione della quota a norma di legge e del presente statuto.

L'esclusione del diritto di sottoscrizione prevista dal paragrafo che precede non opera qualora l'aumento di capitale a pagamento sia deliberato a copertura di perdite ai sensi dell'articolo 2482-ter c.c.: in questo caso l'aumento dovrà essere articolato in modo da rappresentare tutte le categorie di quote in circolazione e da rispettare le proporzioni tra le stesse e a ciascun socio dovranno essere offerte in sottoscrizione quote della medesima categoria (o categorie) di appartenenza, in proporzione all'entità della relativa partecipazione.

ARTICOLO 7) - DIRITTI DELLE CATEGORIE DI QUOTE

7.1 Le quote di Categoria A), anche denominate Quote Fondatori, hanno tutti i diritti di voto e:

- danno diritto a concorrere alla distribuzione di una

quota di utile calcolata come meglio definito all'Articolo 30 del presente Statuto;

- consentono l'esercizio del diritto di co-vendita (tag-along) previsto dal presente Statuto;
- sono soggette all'obbligo di co-vendita (drag-along) previsto dal presente Statuto.

7.2 Le quote di Categoria B), anche denominate soci Sostenitori, sono prive di diritto di voto e di intervento in assemblea dei soci, salvo che consti il consenso di tutti gli altri soci di categoria "A" a farli intervenire e, nei limiti di cui sopra, del diritto di sottoscrizione e:

- danno diritto a concorrere alla distribuzione di una quota di utile calcolata come meglio definito all'Articolo 30 del presente Statuto;
- consentono l'esercizio del diritto di co-vendita (tag along) previsto dal presente Statuto;
- sono soggette all'obbligo di co-vendita (drag-along) previsto dal presente statuto.

7.3 Le quote di Categoria C), anche denominate Quote "Equity crowdfunding", sono prive di diritto di voto e salvo che consti il consenso di tutti gli altri soci di categoria "A" a farli intervenire e, nei limiti di cui sopra, del diritto di sottoscrizione e:

- danno diritto a concorrere alla distribuzione di una quota di utile calcolata come meglio definito all'Articolo 30 del presente Statuto;
- consentono l'esercizio del diritto di co-vendita (tag along) previsto dal presente Statuto;
- sono soggette all'obbligo di co-vendita (drag-along) previsto dal presente statuto.

7.4 Le quote di Categoria D) sono prive di diritto di voto e salvo che consti il consenso di tutti gli altri soci di categoria "A" a farli intervenire e, nei limiti di cui sopra, del diritto di sottoscrizione e:

- danno diritto a concorrere alla distribuzione di una quota di utile calcolata come meglio definito all'Articolo 30 del presente Statuto;
- consentono l'esercizio del diritto di co-vendita (tag along) previsto dal presente Statuto;
- sono soggette all'obbligo di co-vendita (drag-along) previsto dal presente statuto.

7.5 Della parte di capitale sociale rappresentata da Quote delle categorie B), C), D), non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni, né per il calcolo dei quorum stabiliti dall'art. 2479 bis cod. civ.

7.6 In caso di scioglimento della Società, soddisfatti tutti i creditori sociali, il diritto alla distribuzione del residuo della liquidazione è

postergato al rimborso dell'intero valore nominale delle Quote di Categoria B), C) e D) secondo il seguente ordine:

Titolari delle quote D), titolari delle quote C), titolari delle quote B).

Operati tali rimborsi, l'eventuale ulteriore residuo sarà integralmente attribuito ai titolari delle Quote Fondatori.

ARTICOLO 8) - RIDUZIONE DEL CAPITALE

8.1 Salvo il disposto del successivo articolo 33 del presente Statuto il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

8.2 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

ARTICOLO 9) - FINANZIAMENTI DEI SOCI

9.1 La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

9.2 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod.civ.

ARTICOLO 9-BIS) - TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

9.1-BIS La società può emettere titoli di debito, nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2483 del codice civile.

9.2-BIS L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

9.3-BIS La società può emettere titoli di debito per somme complessivamente non eccedenti il doppio dell'importo complessivo costituente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali, soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali vigenti in materia. In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della insolvenza della società nei confronti degli investitori che non siano investitori professionali o soci della società.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso, deve essere in ogni caso verbalizzata da Notaio ed essere iscritta a cura degli Amministratori presso il Registro delle Imprese.

Può, altresì, prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la possibilità per la società di modificare tali condizioni e modalità.

9.4-BIS Sono fatte salve le facoltà previste dal successivo art. 33 del presente Statuto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

9.5-BIS Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, la società, con decisione dei soci, a fronte di apporti, anche di opera o servizi, di soci o di terzi diversi dai conferimenti nel capitale sociale, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nelle decisioni dei soci, ai sensi degli artt. 2479 e 2479 bis cod. civ..

ARTICOLO 10) - DIRITTI DEI SOCI E LORO DOMICILIO

10.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione ed alla categoria di quote da ciascuno posseduta secondo quanto previsto all'articolo 7 del presente statuto.

10.2 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società, è quello che risulta dall'apposita iscrizione nel Registro delle Imprese.

10.3 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

ARTICOLO 11) - PARTECIPAZIONI E LORO TRASFERIMENTO

11.1 Le partecipazioni sociali sono trasferibili per atto tra vivi nei limiti che seguono.

11.2 PRELAZIONE

11.2.1 Qualora un Socio (il "Socio Trasferente") titolare di una quota ordinaria o di categoria "A" intenda disporre, trasferire e/o costituire diritti su, tutta o parte della propria Quota (collettivamente,

la "Quota in Prelazione") di categoria "A" a un terzo - ivi incluso anche un altro socio di qualunque categoria - (il "Terzo Trasferitario"), il Socio Trasferente sarà obbligato ad offrirle preventivamente in prelazione agli altri Soci titolari di quote ordinarie o di categoria "A" nei termini e alle condizioni di cui ai paragrafi che seguono, inviando al Presidente del Consiglio di Amministrazioni della Società (o all'Amministratore Unico) e ai Soci Ordinari o A mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata apposita comunicazione (la Comunicazione di Trasferimento) contenente indicazione del valore nominale della quota o porzione di quota che si intende trasferire o sulla quale si intendono costituire diritti, le generalità dell'avente causa e la natura e le condizioni del negozio che si intende stipulare.

11.2.2 La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità descritte equivale a proposta irrevocabile di vendita.

11.2.3 Ciascun Socio titolare di quote ordinarie o di categoria A avrà il diritto di prelazione sulla Quota in Prelazione (la "Prelazione"), da esercitarsi solo per l'intero. In caso più Soci esercitino la Prelazione, la Quota in Prelazione verrà suddivisa pro quota tra i Soci che abbiano esercitato detta Prelazione in rapporto alle quote di categoria A di cui sono titolari. Qualora un Socio avente diritto alla prelazione intenda esercitare il diritto di Prelazione di cui al presente Paragrafo dovrà - a pena di decadenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni di calendario dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento (il "Termine per l'Esercizio della Prelazione") - darne comunicazione scritta mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata al Socio Trasferente e, per conoscenza, a tutti gli altri Soci di categoria A e al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o all'Amministratore Unico), manifestando la propria volontà incondizionata ed irrevocabile di acquistare la piena ed esclusiva proprietà della Quota in Prelazione, ai termini ed alle condizioni (ivi incluso il corrispettivo) indicati nella Comunicazione.

11.2.4 Qualora il prezzo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti

provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale nel circondario in cui ha sede la Società, su richiesta della parte più diligente.

11.2.5 L'arbitratore provvederà innanzitutto a stabilire le cauzioni e le garanzie che riterrà opportune onde rendere il trasferimento nel termine più vicino possibile a quello contenuto nella proposta.

11.2.6 L'arbitratore deve giudicare con equo apprezzamento e deve determinare il prezzo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo; tale prezzo va determinato con riferimento esclusivo al valore patrimoniale della Società alla data in cui i soci hanno ricevuto la proposta del proponente l'alienazione. Le spese dell'arbitraggio sono a carico del proponente per metà e di chi domanda l'arbitraggio per l'altra metà.

11.2.7 La decisione dell'arbitratore circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere comunicata agli interessati e, per conoscenza, all'organo amministrativo della società.

11.2.8 Il proponente ed i soci che hanno manifestato la loro intenzione di esercitare il diritto di prelazione, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, possono confermare le loro rispettive volontà di cessione e di acquisto, ovvero possono decidere di revocarle, dandone comunicazione alla controparte e, per conoscenza, all'organo amministrativo entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell'arbitratore, a pena di decadenza della facoltà di revoca.

11.2.9 I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente, salvo il caso di revoca della proposta, possono esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente e, per conoscenza all'organo di amministrazione della società entro il termine di quindici giorni da quello di ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte del socio cedente costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

11.2.10 Qualora vi siano soci che intendono esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del prezzo, mentre altri soci nominino come sopra il proprio arbitratore, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio.

11.2.11 Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi

a titolo gratuito, ivi compresa la donazione, o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili, con l'unica particolarità che i soci che hanno dichiarato l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione dovranno corrispondere una somma in valuta legale da determinarsi a cura dell'arbitratore di cui sopra, con riferimento al valore patrimoniale della Società alla data in cui gli altri soci hanno ricevuto la comunicazione della volontà del socio di trasferire le partecipazioni.

11.2.12 In caso di trasferimento di quote di categoria B, C e D da parte di un Socio, spetta proporzionalmente agli altri Soci della medesima categoria il diritto di prelazione nell'acquisto ed a parità di prezzo, nei tempi e nei modi come già disciplinati ai precedenti paragrafi del presente articolo.

11.2.13 Il Diritto di Prelazione non è esercitabile nel caso in cui il trasferimento delle quote avvenga a favore (i) di soggetti controllanti il, controllati dal o sottoposti a comune controllo del Socio Trasferente oppure (ii) di società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge e nel caso di trasferimento dalle stesse a favore dei fiducianti, loro eredi e successori mortis causa.

11.2.14 In tutti i casi in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine come sopra concesso agli altri soci per l'esercizio della prelazione; decorsi detti trenta giorni, occorre ripetere tutta la procedura di cui sopra.

10.18 Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci.

11.3 DIRITTO DI COVENDITA (TAG ALONG)

11.3.1 Nel caso in cui uno o più soci intendano vendere ad un terzo (non socio) una partecipazione complessivamente superiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale ovvero una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. (la "Partecipazione di Controllo"), i soci che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite portali on line diversi dagli investitori professionali e dalle altre categorie di investitori indicati nel Regolamento Consob avranno il diritto di vendere al terzo le proprie partecipazioni (il "Diritto

di Covendita"), secondo le modalità nel seguito descritte.

11.3.2 Il Diritto di Covendita sarà efficace per tre anni dalla conclusione dell'offerta effettuata mediante il portale on line.

11.3.4 I soci che intendano vendere la Partecipazione di Controllo dovranno darne comunicazione ai soci titolari del Diritto di Covendita, secondo le modalità e alle condizioni di seguito indicate.

Il terzo acquirente della Partecipazione di Controllo dovrà essere informato dai soci venditori in merito all'esistenza nello statuto sociale del Diritto di Covendita, affinché esso possa formulare, unitamente all'offerta di acquisto della Partecipazione di Controllo, un'identica offerta di acquisto al medesimo prezzo, scritta e irrevocabile, anche ai soci titolari del Diritto di Covendita.

I soci venditori della Partecipazione di Controllo dovranno comunicare ai soci titolari del Diritto di Covendita, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi, fax o messaggio di posta elettronica certificata, l'intenzione di cedere la Partecipazione di Controllo, insieme ad una copia scritta dell'offerta di acquisto irrevocabile delle altre partecipazioni formulata dal soggetto acquirente (la "Comunicazione per il Diritto di Covendita").

11.3.5 Ogni socio titolare del Diritto di Covendita dovrà comunicare la propria volontà di esercitare il Diritto di Covendita con lettera raccomandata consegnata alle poste, fax o messaggio di posta elettronica certificata inviati, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione per il Diritto di Covendita.

Decorso inutilmente tale termine, i soci titolari del Diritto di Covendita saranno decaduti da tale diritto con riferimento alla vendita in questione.

I trasferimenti realizzati a seguito dell'esercizio del Diritto di Covendita dovranno avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del Diritto di Covendita, secondo le modalità indicate nell'offerta del terzo acquirente. Nell'ipotesi in cui tale termine non venga rispettato, i soci che abbiano esercitato il Diritto di Covendita si intenderanno decaduti dal tale diritto e il terzo acquirente sarà libero di dar corso all'acquisto di tutte le altre partecipazioni sociali.

11.3.6 Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, il terzo acquirente non è legittimato

all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

11.4 OBBLIGO DI CO-VENDITA (DRAG ALONG)

11.4.1 Nel caso in cui i soci diversi dai soci titolari della "Partecipazione di Controllo", non intendano usufruire del diritto di co-vendita previsto dall'articolo che precede, e l'offerta di acquisto formulata dall'acquirente abbia ad oggetto tutte le quote di Categoria A, B, C, D e di qualsiasi altra categoria di quote come condizione di efficacia dell'offerta di acquisto, deve osservarsi la seguente disciplina.

11.4.2 Tutti i soci diversi dai soci titolari della "Partecipazione di Controllo", titolari o meno del diritto di co-vendita, sono tenuti a cedere la loro partecipazione sociale all'offerente che abbia offerto irrevocabilmente per iscritto di acquistare l'intero capitale sociale della società, ad un prezzo unitario identico a quello offerto dall'acquirente ai soci titolari della "Partecipazione di Controllo"

Ove il prezzo offerto dall'acquirente sia inferiore al valore che spetterebbe al socio dall'esercizio del diritto di recesso, il socio ha diritto di recesso. Ove il processo di valutazione della partecipazione del socio recedente conduca ad un valore inferiore rispetto a quello che il socio avrebbe ottenuto eseguendo l'obbligo di co-vendita, egli non potrà reclamare alcuna differenza o maggior valore, assumendosi il rischio inerente la valutazione prevista dal terzo comma dell'art. 2473 cod. civ.

11.4.3 La vendita della quota dei soci diversi dai soci titolari della "Partecipazione di Controllo", in esecuzione dell'obbligo di co-vendita previsto dal presente articolo o, alternativamente, l'esercizio da parte degli stessi del diritto di recesso, dovranno avere luogo entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sarà cessato il periodo per l'esercizio del diritto di co-vendita, nel luogo ed all'orario fissati dall'acquirente.

11.4.4 Sono assoggettati all'obbligo di co-vendita anche i soci che non sono titolari del diritto di co-vendita, e cioè le fondazioni bancarie, gli incubatori di start up innovative previsti dall'art. 25 del D.L. 179 del 18.10.2012 e successive modificazioni ed integrazioni, gli investitori professionali privati di diritto, individuati nell'Allegato 3, punto I, del Regolamento CONSOB in materia di intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, nonché gli

investitori professionali pubblici di diritto previsti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 12) - TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per causa di morte, salvo quanto previsto nelle disposizioni che seguono.

Tuttavia, i soci superstiti, titolari di quote di categoria "A", avranno il diritto di riscattare la partecipazione del socio defunto al valore stabilito per il recesso, di cui all'art. 2473 cod. civ.

A tal fine, la dichiarazione dei soci di volersi avvalere del diritto di cui sopra dovrà essere comunicata agli eredi o legatari del socio defunto mediante lettera raccomandata A.R. da spedirsi entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli eredi o legatari dell'apertura della successione.

Qualora due o più soci superstiti intendano procedere all'acquisto della partecipazione spettante in vita al socio defunto, quest'ultima sarà proporzionalmente attribuita alla partecipazione sociale da ciascuno di essi posseduta.

In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 cod. civ., salvo che si proceda alla divisione della partecipazione sociale.

La clausola statutaria che limita o impedisce il trasferimento delle partecipazioni può essere introdotta o rimossa solo laddove consti il consenso di tutti i soci di categoria "A".

Art. 13 - DECISIONI DEI SOCI

13.1 I soci aventi diritto di voto, secondo le categorie di quote in circolazione e secondo quanto previsto all'art. 7.5 del presente statuto, decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In deroga al disposto dell'art. 2465 secondo comma cod. civ., non deve essere invece autorizzato dai soci l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

13.2 Non possono partecipare alle decisioni i soci

morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

13.3 Le decisioni dei soci sono adottate mediante metodo assembleare.

ARTICOLO 14) - ASSEMBLEA

14.1 L'Assemblea dei soci di cui all'articolo 2479 bis c.c. viene convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Italia, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico, da uno degli Amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, con avviso spedito almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero a mezzo fax, telefax o posta elettronica e fatto pervenire ai soci al loro domicilio, come risultante dall'apposita iscrizione al Registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

14.2 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 15) - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

15.1 L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

15.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da notaio, ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

15.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea, a norma dell'art. 2479 bis, comma 4, cod. civ., sotto la propria personale responsabilità, constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 16) - DIRITTO DI VOTO E QUORUM ASSEMBLEARI

16.1 Fermo restando quanto previsto all'art. 7 circa il diritto di voto, ogni socio ha diritto di intervenire all'assemblea e ad ognuno spetta il voto in modo proporzionale alla sua partecipazione.

16.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori, né ai sindaci, se nominati, né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

16.3 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea regolarmente costituita delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c., nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

16.4 L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

ARTICOLO 17) - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

17.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

17.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

17.3 Il verbale relativo alle deliberazioni

assembleari comportanti la modifica del presente atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

17.4 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 18) - AMMINISTRAZIONE

18.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 15 (quindici), secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;

c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina. Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

18.2 Gli Amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.

ARTICOLO 19) - NOMINA E CESSAZIONE DALLA CARICA DEGLI AMMINISTRATORI

19.1 Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

19.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli Amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa.

19.3 E' ammessa la rieleggibilità.

19.4 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

ARTICOLO 20) - PRESIDENTE

20.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

ARTICOLO 21) - DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

21.1 Nel caso la società sia amministrata da un

Consiglio di Amministrazione le decisioni dello stesso devono sempre essere adottate mediante deliberazione collegiale.

ARTICOLO 22) - SVOLGIMENTO DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

22.1 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata ovvero con telegramma, con telefax, con fax o con posta elettronica, almeno cinque giorni prima dell'adunanza nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

22.2 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

22.3 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità la proposta si intende respinta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

22.4 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

ARTICOLO 23) - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

23.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

L'Organo Amministrativo, come previsto all'art. 5.7 del presente statuto sociale, può essere delegato, a norma dell'art. 2481 comma 1 c.c. ad eseguire uno specifico aumento di capitale, in una o più tranches, determinando il prezzo di sottoscrizione delle quote, in dipendenza e subordinatamente all'approvazione del piano di stock options o di un piano di emissione di strumenti finanziari partecipativi da parte dell'Assemblea dei soci.

23.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cod.civ. ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni

dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, sia congiuntamente che disgiuntamente.

Il Comitato Esecutivo ovvero l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati, potranno compiere tutti gli atti che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

23.3 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli Amministratori in via congiunta.

23.4 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 24) - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

24.1 La rappresentanza della società spetterà a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta tra di loro, ovvero all'Amministratore Unico.

24.2 La rappresentanza sociale spetterà anche agli Amministratori Delegati, ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente art. 23 nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

ARTICOLO 25) - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

25.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

25.2 All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

ARTICOLO 26) - ORGANO DI CONTROLLO / REVISORE DEI CONTI

26.1 La nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore è facoltativa essendo obbligatoria solo verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 cod. civ..

26.2 L'Organo di Controllo è composto da un Sindaco Unico ovvero da un Collegio Sindacale composto da tre

membri effettivi e di due supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. La revisione dei conti può essere affidata ad un organo collegiale o monocratico.

ARTICOLO 27) - COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE

27.1 L'Organo di Controllo o Revisore è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci, resta in carica per tre esercizi, e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

La cessazione dell'Organo di Controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui viene nominato il nuovo Organo.

I Sindaci o Revisore sono rieleggibili.

27.2 Non può essere nominato alla carica di Sindaco, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ..

27.3 I Sindaci o Revisore possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

27.4 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco o Revisore l'Assemblea dovrà nominare un nuovo Sindaco o Revisore.

27.5 L'Organo di controllo ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. ed inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò i Sindaci dovranno essere scelti tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

Il Revisore ha la sola revisione legale dei conti della società.

27.6 La retribuzione annuale dei Sindaci o del Revisore è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

27.7 L'Organo di Controllo deve redigere verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni dello stesso e debitamente sottoscritto.

L'Organo di Controllo deve assistere alle adunanze delle riunioni dell'organo amministrativo.

27.8 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di Controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un 1/20 (un ventesimo) del capitale sociale l'organo di controllo deve indagare senza

ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. Si applica la disposizione di cui all'art. 2409 cod. civ..

ARTICOLO 28) - RECESSO DEL SOCIO

28.1 Il diritto di recesso compete:

- a) ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- b) ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- c) in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

28.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che dovrà pervenire entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

28.3 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi a sensi del successivo art. 29.

ARTICOLO 29) DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEL RECEDENTE

29.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dall'organo amministrativo tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione

nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 cod. civ..

29.2 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

29.3 Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale per il corrispondente importo; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i soci superstiti al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

ARTICOLO 30) - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO, DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

30.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

30.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

30.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art. 13 e con i quorum deliberativi di cui al precedente art. 16, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli

Amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

30.4 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

30.5 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili, salvo il divieto di distribuzione di utili per il periodo di vigenza della qualifica di start-up innovativa in capo alla società.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

30.6 Qualora l'assemblea deliberi, in tutto o in parte, la distribuzione dell'utile di esercizio o di riserve di utili rinviati a nuovo nei precedenti esercizi, gli importi dei quali sarà deliberata la distribuzione verranno ripartiti secondo le seguenti regole:

- una porzione pari al 30% (trenta per cento) sarà attribuita ai soci di categoria B, fino a concorrenza massima del 3% (tre per cento) su base annuale non cumulativa di rendimento lordo della somma investita da ciascuno tra valore nominale e sovrapprezzo; il residuo eventuale sarà aggiunto all'utile distribuibile per le quote di tipo A, B, C, D, come specificato all'ultimo comma del presente punto 6;
- una porzione pari al 30% (trenta per cento) sarà attribuita ai soci di categoria C, fino a concorrenza massima del 2% (due per cento) su base annuale non cumulativa di rendimento lordo della somma investita da ciascuno tra valore nominale e sovrapprezzo; il residuo eventuale sarà aggiunto all'utile distribuibile per le quote di A, B, C, D, come specificato all'ultimo comma del presente punto 6;
- una porzione pari al 30% (trenta per cento) sarà attribuita ai soci di categoria D, fino a concorrenza massima dell'1% (uno per cento) su base annuale non cumulativa di rendimento lordo della somma investita da ciascuno tra valore nominale e sovrapprezzo; il residuo eventuale sarà aggiunto all'utile distribuibile per le quote di A, B, C, D, come specificato all'ultimo comma del presente punto 6.

Le somme non distribuite secondo le regole stabilite

dai commi che precedono saranno attribuite a tutti i soci, in proporzione al rispettivo valore nominale senza nessun limite monetario o di rendimento.

30.7 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

ARTICOLO 31) - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

31.1 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

31.2 Nel caso di cui al precedente articolo 31.1, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 cod. civ., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 cod.civ.

31.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.

31.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

31.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

ARTICOLO 32) - CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E COMPROMISSORIA

32.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la Società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno sottoposte a mediazione, secondo le previsioni del D.Lgs. 28/2010 e successivi decreti di attuazione, presso l'Organismo dell'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Brescia

(Mediazione ADR Commercialisti Brescia) secondo il suo Regolamento, qui richiamato integralmente ed eventuali successive modificazioni.

32.2 Il Regolamento avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti e/o contenuta in norme di legge.

32.3 Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

32.4 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da Amministratori e Sindaci, ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel cui ambito ha sede la società.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

32.5 Il Collegio Arbitrale deciderà, secondo diritto, a maggioranza, entro novanta giorni dalla costituzione, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo. La decisione non è reclamabile ed è impugnabile ai sensi di legge.

32.6 Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

32.7 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

32.8 La soppressione e le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

ARTICOLO 33) - START UP INNOVATIVA

33.1 Qualora sussistano tutti i requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 25 del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, sue successive

modifiche ed integrazioni, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", e pertanto la società possa qualificarsi come "start-up innovativa", e fintantoché la società sia iscritta nell'apposita Sezione istituita presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'ottavo comma del predetto art. 25, in deroga al diritto societario ed alle norme previste nei precedenti articoli del presente Statuto sociale:

A) il termine stabilito dall'articolo 2482/bis c.c., comma quarto, entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al secondo esercizio successivo.

Nelle start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dall'articolo 2482/ter c.c., l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all'articolo 2484 c.c., primo comma, punto n. 4). Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi dell'articolo 2482/ter c.c.;

B) lo Statuto sociale può prevedere e disciplinare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468 c.c., commi secondo e terzo;

C) lo Statuto sociale può prevedere e disciplinare, anche in deroga all'articolo 2479 c.c., quinto comma, categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative;

D) alla "start-up innovativa", non si applica la disciplina prevista per le società di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

E) in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468 c.c., comma primo, le quote di partecipazione possono

costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali;

F) il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali;

G) lo Statuto sociale può prevedere e disciplinare, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.

33.2 In ogni caso, qualora la società perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, secondo comma, del citato Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal terzo comma dell'articolo 25, se applicabile, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, ottavo comma, e in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, cessa l'applicazione della disciplina prevista nel presente articolo, incluse le disposizioni di cui all'articolo 28 del citato Decreto Legge contenente "Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative", ferma restando l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla "start-up innovativa" sino alla scadenza del relativo termine.

ARTICOLO 34) - CLAUSOLA DI RINVIO

34.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

f.to P M

PHEDRA S . R . L .

Regolamento

Strumenti Finanziari Partecipativi

convertendi per un ammontare massimo di Euro [150.000,00]

INDICE

1. DEFINIZIONI

2. IMPIEGO DEI PROVENTI

3. EMISSIONE, DENOMINAZIONE E STATUS DEGLI SFP

4. TRASFERIMENTO DEGLI SFP

5. CONVERSIONE DEGLI SFP

5.1. Data di Efficacia della Conversione

5.2. Conversione in caso di Aumento del Capitale Sociale

5.3. Conversione in caso di Eventi di Liquidità

5.4. Conversione al decorso del Termine

5.5. Altre previsioni inerenti alla conversione

6. ALTRI DIRITTI DEGLI STRUMENTISTI E DETERMINAZIONE DEL DIRITTO PATRIMONIALE PARTECIPATIVO

6.1. Liquidazione della Società - diritto partecipativo degli Strumentisti

6.2. Emissione di strumenti finanziari

6.3. Fusioni e scissioni

6.4. Rappresentante comune

6.5. Diritto di Informativa

6.6. Esclusioni

7. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

8. COMUNICAZIONI

9. MISCELLANEA

10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

10.1. Legge applicabile

10.2. Foro competente

1. DEFINIZIONI

- 1.1. Nel presente regolamento (il “**Regolamento**”), i termini e le espressioni qui di seguito elencati hanno il significato di seguito attribuito a ciascuno di essi.
- 1.1.1. “**Ammontare Massimo**” indica l’ammontare massimo degli SFP che possono essere emessi in conformità al presente Regolamento, come previsto nel paragrafo 3.3.
- 1.1.2. “**Aumento del Capitale Sociale**” indica qualsiasi aumento del capitale sociale della Società, fatta eccezione per:
- a. gli aumenti di capitale offerti ad amministratori, dipendenti, consulenti o altri soggetti che prestano attività per la Società a servizio di piani di incentivazione o di work for equity; aumenti gratuiti sottoscritti dalla società al fine del successivo collocamento in esecuzione di piani di incentivazione o di work for equity;
 - b. aumenti di capitale a servizio dell’emissione di ulteriori strumenti finanziari partecipativi convertibili o convertendi;
 - c. aumenti di capitale sociale riservati a terzi da liberarsi mediante conferimento in natura; e
 - d. aumenti di capitale sociale obbligatori per legge.
- 1.1.3. “**Capitale *Fully Diluted***” in relazione al capitale sociale della Società di riferimento nel contesto di un evento di conversione degli SFP, indica l’ammontare in euro del capitale nominale della Società determinato sommando:
- a. le Partecipazioni emesse alla Data di Efficacia della Conversione ma prima della Conversione stessa; e
 - b. tutte le altre Partecipazioni da emettersi a seguito della conversione o esercizio di altri strumenti finanziari (incluse stock options o altri strumenti d’incentivazione ed esclusi gli SFP).
- 1.1.4. “**Cessione di Azienda**” indica la cessione dell’intera azienda, o comunque di un’azienda o ramo d’azienda che rappresenti almeno il 90% dell’attivo patrimoniale, della Società.
- 1.1.5. “**Data di Efficacia della Conversione**” indica la data in cui la conversione degli SFP diviene efficace a norma del paragrafo 5.1.
- 1.1.6. “**Evento/i di Liquidità**” indica
- a. la Quotazione;
 - b. una Fusione Qualificata;
 - c. un Trasferimento Qualificato; e
 - d. una Cessione di Azienda.

- 1.1.7. **"Fusione Qualificata"** indica una fusione della Società a seguito della quale i soci della stessa mantengano complessivamente una partecipazione nella società risultante dalla fusione pari o inferiore al 50% dei voti spettanti ai soci nell'assemblea della stessa (prima della conversione degli SFP).
- 1.1.8. **"Giorno Lavorativo"** indica qualsiasi giorno diverso dal sabato, dalla domenica e dagli altri giorni nei quali gli istituti di credito siano autorizzati alla chiusura nella città di Brescia (Italia).
- 1.1.9. **"Maggioranza degli Strumentisti"** indica, in ciascun momento di riferimento, tanti Strumentisti che detengano più del 50% in Valore degli SFP in circolazione.
- 1.1.10. **"Nuove Partecipazioni"** indica le Partecipazioni rivenienti da un Aumento del Capitale Sociale.
- 1.1.11. **"Partecipazioni"** indica, a seconda del caso, le quote di partecipazione al capitale sociale o le azioni della Società.
- 1.1.12. **"Partecipazioni Derivanti dalla Conversione"** indica le Partecipazioni attribuite agli Strumentisti per effetto della conversione degli SFP.
- 1.1.13. **"Persona"** indica qualsiasi persona, fisica o giuridica, anche non riconosciuta.
- 1.1.14. **"Quotazione"** indica l'ammissione a quotazione delle azioni della Società su un mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. o Euronext N.V. o su altro mercato regolamentato o su sistemi multilaterali di negoziazione, in Italia o all'estero.
- 1.1.15. **"Sconto"** indica la riduzione del:
- a. 20% con riferimento agli SFP di Classe A
 - b. 15% con riferimento agli SFP di Classe B
 - c. 10% con riferimento agli SFP di Classe C
 - d. 5% con riferimento agli SFP di Classe D
- 1.1.16. **"SFP"** indica gli Strumenti Finanziari Partecipativi convertendi in Partecipazioni al capitale sociale della Società emessi dalla stessa, regolati dal presente Regolamento.
- 1.1.17. **"SFP di Classe A"**: ha il significato di cui al paragrafo 3.3.a.
- 1.1.18. **"SFP di Classe B"**: ha il significato di cui al paragrafo 3.3.b.
- 1.1.19. **"SFP di Classe C"**: ha il significato di cui al paragrafo 3.3.c.
- 1.1.20. **"SFP di Classe D"**: ha il significato di cui al paragrafo 3.3.d.
- 1.1.21. **"Società"** indica Srl, società a responsabilità limitata, avente sede legale a
Brescia (BS) codice fiscale e partita IVA

e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia
capitale sociale sottoscritto € 10.000.

- 1.1.22. **"Strumentisti"** indica i soggetti di volta in volta titolari degli SFP.
- 1.1.23. **"Termine"** indica il 31/03/2026.
- 1.1.24. **"Trasferimento"** indica i trasferimenti inter vivos secondo quanto previsto dallo Statuto.
- 1.1.25. **"Trasferimento Qualificato"** indica il trasferimento di Partecipazioni da parte dei soci della Società, in una o più operazioni tra esse collegate, rappresentative complessivamente di oltre il 50% dei voti spettanti ai soci nell'assemblea della Società (prima della conversione degli SFP).
- 1.1.26. **"Valore di Conversione"** indica l'ammontare di Euro 500.000.
- 1.1.27. **"Valutazione della Società"** indica la valutazione implicita pre-money attribuita alla Società nel contesto di un Aumento del Capitale Sociale o di un Evento di Liquidità.
- 1.1.28. **"Valutazione Massima"** indica l'ammontare di Euro 1.500.000.
- 1.2. Salvo dove altrimenti indicato, nel presente Regolamento:
 - a. gli allegati al presente Regolamento costituiscono parte integrante, essenziale e inscindibile dello stesso;
 - b. l'indice, gli articoli, i paragrafi, i titoli e gli allegati sono inseriti nel presente Regolamento per semplice convenienza al solo scopo di facilitarne la lettura, e non dovranno avere effetti sulla disciplina e interpretazione del presente Regolamento;
 - c. i termini relativi a un solo genere sono da considerarsi come relativi a qualsiasi genere, quelli relativi a individui sono da considerarsi come relativi a società e viceversa, i termini al singolare sono da considerarsi come anche al plurale e viceversa, e i termini relativi a un insieme sono da considerarsi come relativi anche a ciascuna parte dello stesso;
 - d. qualsiasi riferimento ad articoli, paragrafi o punti previsto nel presente Regolamento deve intendersi quale un riferimento ad articoli, paragrafi o punti del presente Regolamento, salvo ove diversamente specificato.

2. IMPIEGO DEI PROVENTI

I proventi derivanti dall'emissione degli SFP verranno utilizzati dalla Società ai fini del raggiungimento del proprio oggetto sociale, nei modi che l'organo amministrativo riterrà opportuni.

3. EMISSIONE, DENOMINAZIONE E STATUS DEGLI SFP

- 3.1. Gli SFP sono strumenti finanziari partecipativi, ciascuno avente un valore di Euro 1,00 (il **"Valore"**), che saranno automaticamente convertiti in Partecipazioni in conformità a quanto previsto nel presente Regolamento. Ciascun SFP verrà emesso al prezzo di sottoscrizione di Euro 1,00.
- 3.2. La sottoscrizione degli SFP costituisce un investimento di capitale di rischio; pertanto, gli Strumentisti non hanno diritto al rimborso del prezzo di sottoscrizione corrisposto.
- 3.3. Gli SFP saranno emessi con ticket-size di € 5.000 o multipli di esso in tre classi:
- gli SFP sottoscritti **entro il primo mese** dalla data di pubblicazione del Regolamento sono SFP di classe **"A"** (gli **"SFP di Classe A"**) e riconoscono al sottoscrittore lo **sconto del 20%** oppure lo **sconto del 25%** in caso di sottoscrizione entro i primi 10 giorni dalla data di pubblicazione del Regolamento;
 - gli SFP sottoscritti **oltre il primo mese ed entro i primi tre mesi** dalla data di pubblicazione del Regolamento sono SFP di classe **"B"** (gli **"SFP di Classe B"**) e riconoscono al sottoscrittore lo **sconto del 15%**;
 - gli SFP sottoscritti **oltre i primi tre mesi ed entro i primi cinque mesi** dalla data di pubblicazione del Regolamento sono SFP di classe **"C"** (gli **"SFP di Classe C"**) e riconoscono al sottoscrittore lo **sconto del 10%**;
 - gli SFP sottoscritti **oltre i primi cinque mesi** dalla data di pubblicazione del Regolamento fino a scadenza sono SFP di classe **"D"** (gli **"SFP di Classe D"**) e riconoscono al sottoscrittore lo **sconto del 5%**.

Riepilogo Classi e Sconti SFP				
Classe SFP	Classe A	Classe B	Classe C	Classe D
Data sottoscrizione	entro il primo mese	oltre il primo mese ed entro i primi 3 mesi	oltre i primi 3 mesi ed entro i primi 5 mesi	oltre i primi 5 mesi
Sconto	20%	15%	10%	5%
Bonus	È previsto un extra sconto del 5% da aggiungere agli SFP di Classe A in caso di sottoscrizione entro i primi 10 giorni dalla data di pubblicazione del Regolamento.			

- 3.4. L'ammontare massimo complessivo del Valore degli SFP che possono essere emessi a norma del presente Regolamento è pari a Euro 150.000,00.
- 3.5. Gli importi corrisposti dagli Strumentisti come prezzo di sottoscrizione degli SFP saranno iscritti in un'apposita riserva di patrimonio netto della Società (la "Riserva SFP"). La Riserva SFP non è accorpabile con altre riserve e non può essere distribuita o utilizzata se non, in estremo subordine rispetto alle altre riserve previste dalla legge e dallo statuto della Società, a copertura delle eventuali perdite della Società, dopo che le altre riserve della Società, eccetto la riserva legale, siano state interamente utilizzate.
- 3.6. Ove al momento della conversione degli SFP l'ammontare della Riserva SFP fosse inferiore al valore nominale complessivo delle Partecipazioni derivanti dalla Conversione che, sulla base del rapporto di conversione applicabile, dovrebbero essere emesse a favore di ciascun Strumentista, l'ammontare in valore nominale delle Partecipazioni derivanti dalla Conversione che dovranno così essere emesse a favore di ciascuno Strumentista sarà ridotto proporzionalmente, salvo il caso in cui il relativo Strumentista accetti di corrispondere alla Società un ammontare in denaro pari a:
- a. la differenza tra:
 - i. il valore nominale complessivo delle Partecipazioni derivanti dalla Conversione che, sulla base del rapporto di conversione applicabile, dovrebbero essere emesse, e
 - ii. l'ammontare della Riserva SFP

moltiplicata per
 - b. la percentuale che gli SFP detenuti da tale Strumentista rappresenta rispetto alla totalità degli SFP in circolazione.
- 3.7. Gli SFP saranno rappresentati da certificati, registrati a nome di ciascuno degli Strumentisti e rilasciati agli stessi alla data di rispettiva emissione. La Società terrà un registro degli Strumentisti in cui annoterà le sottoscrizioni di SFP, le emissioni dei relativi certificati e i trasferimenti di SFP. Gli SFP sono pertanto titoli nominativi.

4. TRASFERIMENTO DEGLI SFP

- 4.1. Gli SFP non possono essere trasferiti ad un'altra Persona senza il preventivo consenso scritto dell'organo amministrativo. L'organo amministrativo ha facoltà di chiedere informazioni di dettaglio circa il suddetto Trasferimento. Tale consenso sarà considerato come non concesso a meno che l'organo amministrativo approvi espressamente il trasferimento entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta dello Strumentista. Le informazioni richieste sono Nome, Cognome e Curriculum Vitae della Persona a cui si decide di trasferire il proprio SFP.
- 4.2. Le restrizioni di cui al Paragrafo 4.1 non si applicano in caso di Trasferimenti da parte di uno Strumentista a società della stessa controllata, né a trasferimenti mortis causa da parte di Strumentisti che siano persone fisiche.

- 4.3. Qualsiasi trasferimento degli SFP effettuato in violazione del presente articolo 4 non sarà efficace nei confronti della Società e non attribuirà al trasferitario il diritto di essere iscritto nel relativo registro degli Strumentisti, né quello di esercitare alcuno dei diritti derivanti da, o connessi agli SFP.

5. CONVERSIONE DEGLI SFP

5.1. Data di Efficacia della Conversione

- 5.1.1. In tutte le ipotesi di conversione previste dal presente Regolamento, gli SFP si convertiranno automaticamente in quote di categoria B della Società, come disciplinato dallo statuto sociale vigente ad oggi, al verificarsi del primo dei seguenti eventi:

- a. Aumento del Capitale Sociale;
- b. Eventi di Liquidità;
- c. Decorso del Termine.

- 5.1.2. In ciascun caso, la data in cui la conversione sarà efficace e, pertanto, la Società dovrà emettere a favore degli Strumentisti le relative Partecipazioni Derivanti dalla Conversione sarà:

- a. in caso di Aumento del Capitale Sociale, la data di emissione delle relative Nuove Partecipazioni (o, nel caso siano previste più tranches, la data di emissione della prima tranche; qualora la società sia una s.r.l. per data di emissione si intende la data della prima sottoscrizione, anche parziale, dell'aumento; qualora l'aumento sia offerto ai soci e a terzi, alla data della prima sottoscrizione da parte di terzi);
- b. in caso di Quotazione, il Giorno Lavorativo successivo all'emissione del provvedimento di ammissione a Quotazione delle azioni della Società da parte della competente autorità;
- c. in caso di Fusione Qualificata, il giorno lavorativo precedente la data di efficacia della Fusione Qualificata;
- d. in caso di Trasferimento Qualificato, il Giorno Lavorativo precedente il perfezionamento del Trasferimento Qualificato, ove l'organo amministrativo della Società sia a conoscenza della data di perfezionamento dello stesso. In difetto, si farà riferimento alla data comunicata per iscritto all'organo amministrativo della Società dai soci trasferenti ovvero da uno o più Strumentisti, in ciascun caso recando evidenza che un contratto vincolante in relazione a un Trasferimento Qualificato sia stato sottoscritto (quale, a titolo esemplificativo, una copia del relativo contratto);
- e. nel caso di Cessione di Azienda, il Giorno Lavorativo successivo al perfezionamento del contratto di cessione;
- f. nel caso di decorso del Termine, il Giorno Lavorativo successivo al decorso del Termine;

o il diverso Giorno Lavorativo che, secondo le circostanze ed esigenze che di volta in volta si manifesteranno, sarà determinato in buona fede dall'organo amministrativo della Società in

ogni caso in modo da non recare pregiudizio al diritto e agli interessi degli Strumentisti di ricevere tempestivamente le Partecipazioni Derivanti dalla Conversione (in particolare, nel caso previsto dal Paragrafo (d), allo scopo di Trasferire le Partecipazioni Derivanti dalla Conversione nello stesso contesto del Trasferimento Qualificato).

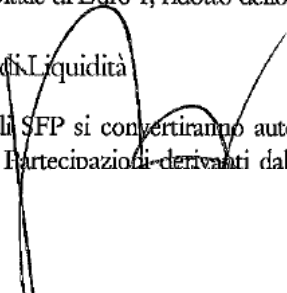
5.2. Conversione in caso di Aumento del Capitale Sociale

5.2.1. In caso di aumento del Capitale Sociale, gli SFP si convertiranno automaticamente e, per l'effetto, ciascuno Strumentista riceverà una Partecipazione Derivante dalla Conversione del valore nominale delle quote determinato come segue:

- a. ove la Valutazione della Società ridotta dello Sconto sia inferiore o uguale al Valore di Conversione, il valore nominale della Partecipazione derivante dalla Conversione sarà pari al rapporto tra:
 - i. il Valore complessivo in Euro degli SFP detenuti dallo stesso Strumentista e
 - ii. il rapporto tra:
 1. il Valore di Conversione; e
 2. l'ammontare in Euro del Capitale *Fully Diluted*;
- b. ove la Valutazione della Società ridotta dello Sconto sia superiore o uguale alla Valutazione Massima, il valore nominale della Partecipazione Derivante dalla Conversione sarà pari al rapporto tra:
 - i. il Valore complessivo in Euro degli SFP detenuti dallo stesso Strumentista, e
 - ii. il rapporto tra:
 1. la Valutazione Massima; e
 2. l'ammontare in Euro del Capitale *Fully Diluted*;
- c. in tutti gli altri casi, il valore nominale della Partecipazione Derivante dalla Conversione sarà pari al rapporto tra:
 - i. il Valore complessivo in Euro degli SFP detenuti dallo stesso Strumentista, e
 - ii. il prezzo di sottoscrizione delle Nuove Partecipazioni (incluso il sovrapprezzo) per ciascuna unità di capitale di Euro 1, ridotto dello Sconto.

5.3. Conversione in caso di Eventi di Liquidità

5.3.1. In caso di Eventi di Liquidità, gli SFP si convertiranno automaticamente e attribuiranno agli Strumentisti il diritto di ricevere Partecipazioni derivanti dalla Conversione in un ammontare determinato come segue.



5.3.2. In caso di Quotazione, ciascuno Strumentista riceverà una Partecipazione Derivante dalla Conversione del valore nominale complessivo determinato come segue:

- a. ove la Valutazione della Società ridotta dello Sconto sia inferiore o uguale al Valore di Conversione, il valore nominale della Partecipazione Derivante dalla Conversione sarà pari al rapporto tra:
 - i. il Valore complessivo in Euro degli SFP detenuti dallo stesso Strumentista, e
 - ii. il rapporto tra:
 - 1. il Valore di Conversione; e
 - 2. l'ammontare in Euro del Capitale *Fully Diluted* alla Data di Efficacia della Conversione;
- b. ove la Valutazione della Società ridotta dello Sconto sia superiore o uguale alla Valutazione Massima, il valore nominale della Partecipazione Derivante dalla Conversione sarà pari al rapporto tra:
 - i. il Valore complessivo in Euro degli SFP detenuti dallo stesso Strumentista, e
 - ii. il rapporto tra:
 - 1. la Valutazione Massima; e
 - 2. l'ammontare in Euro del Capitale *Fully Diluted* alla Data di Efficacia della Conversione;
- c. in tutti gli altri casi, il valore nominale della Partecipazione Derivante dalla Conversione sarà pari al rapporto tra:
 - i. il Valore complessivo in Euro degli SFP detenuti dallo stesso Strumentista, e
 - ii. il prezzo di emissione o vendita delle azioni della Società nel contesto della Quotazione (incluso il sovrapprezzo) per ciascuna unità di capitale di Euro 1, ridotto dello Sconto. A tal fine, il prezzo di Quotazione sarà il prezzo massimo di Quotazione determinato alla Data di Efficacia della Conversione e, ove il prezzo di collocamento definitivo dovesse risultare inferiore a tale prezzo di quotazione, la Società provvederà ad emettere ulteriori Partecipazioni Derivanti dalla Conversione a favore dello Strumentista a congruaglio non appena possibile dopo la determinazione del prezzo di collocamento definitivo.

5.3.3. In caso di Fusione Qualificata, Trasferimento Qualificato o Cessione di Azienda, ciascuno Strumentista riceverà una Partecipazione Derivante dalla Conversione del valore nominale complessivo determinato come segue:

- a. ove la Valutazione della Società ridotta dello Sconto sia inferiore o uguale al Valore di Conversione, il valore nominale della Partecipazione Derivante dalla Conversione sarà pari al rapporto tra:

- i. il Valore complessivo in Euro degli SFP detenuti dallo stesso Strumentista, e
 - ii. il rapporto tra:
 - 1. il Valore di Conversione; e
 - 2. l'ammontare in Euro del Capitale *Fully Diluted* alla Data di Efficacia della Conversione;
 - b. ove la Valutazione della Società ridotta dello Sconto sia superiore o uguale alla Valutazione Massima, il valore nominale della Partecipazione Derivante dalla Conversione sarà pari al rapporto tra:
 - i. il Valore complessivo in Euro degli SFP detenuti dallo stesso Strumentista, e
 - ii. il rapporto tra:
 - 1. la Valutazione Massima; e
 - 2. l'ammontare in Euro del Capitale *Fully Diluted* alla Data di Efficacia della Conversione;
 - c. in tutti gli altri casi, il valore nominale della Partecipazione Derivante dalla Conversione sarà pari al rapporto tra:
 - i. il Valore complessivo in Euro degli SFP detenuti dallo stesso Strumentista, e
 - ii. il rapporto tra:
 - 1. la Valutazione della Società, ridotta dello Sconto; e l'ammontare in Euro del Capitale *Fully Diluted* alla Data di Efficacia della Conversione.
- 5.3.4. Qualora la società deliberi la distribuzione dei proventi derivanti dalla Cessione di Azienda, nei limiti quantitativi e temporali in cui gli stessi siano distribuibili, della stessa dovranno beneficiare tutti i soci, inclusi i titolari di Partecipazioni derivanti dalla Conversione.
- 5.3.5. In caso di conversione degli SFP a seguito di Quotazione, la Società potrà richiedere, quale condizione per l'emissione delle Partecipazioni derivanti dalla Conversione, che il relativo Strumentista acconsenta a un periodo di lock-up, decorrente dalla Data di Efficacia della Conversione, nel corso del quale gli saranno preclusi la vendita e il trasferimento, in tutto o in parte, delle Partecipazioni Derivanti dalla Conversione, senza il preventivo consenso scritto della Società, o ad altre limitazioni alla trasferibilità delle Partecipazioni derivanti dalla Conversione ritenute necessarie od opportune dai consulenti della Società al fine di conformarsi alle disposizioni regolamentari applicabili.

5.4. Conversione al decorso del Termine

In caso di conversione al decorso del Termine, gli SFP si convertiranno automaticamente e ciascuno Strumentista riceverà una Partecipazione Derivante dalla Conversione del valore nominale complessivo pari al rapporto tra:

- a. il Valore complessivo in Euro degli SFP detenuti dallo stesso, e
- b. il rapporto tra:
 - i. il Valore di Conversione; e
 - ii. l'ammontare in Euro del Capitale *Fully Diluted*.

5.5. Altre previsioni inerenti alla conversione

5.5.1. A seguito della conversione degli SFP nelle ipotesi di Trasferimento Qualificato o Cessione di Azienda ovvero nell'ipotesi di decorso del Termine, ai titolari delle Partecipazioni Derivanti dalla Conversione saranno attribuiti i diritti appartenenti ai soci di Categoria B della Società.

5.5.2. In ogni caso in cui le Partecipazioni derivanti dalla Conversione consistano in azioni, ciascuno Strumentista che, in base al criterio di volta in volta applicabile a norma dei paragrafi 5.2, 5.3 o 5.4, avrebbe diritto di ricevere un numero non intero di azioni, riceverà un numero di azioni arrotondato per difetto al numero intero più vicino e, a congruaggio dello scarto, avrà il diritto di ricevere un ammontare in denaro pari alla relativa frazione di prezzo implicito attribuibile a ciascuna azione formante le Partecipazioni Derivanti della Conversione in base al criterio di conversione di volta in volta applicato. Tale congruaggio non sarà dovuto ove l'ammontare dello stesso sia inferiore a Euro 10.000,00.

5.5.3. In sede di conversione degli SFP, l'organo amministrativo della Società dovrà:

- a. determinare l'ammontare delle Partecipazioni Derivanti dalla Conversione da attribuire a ciascuno Strumentista e darne comunicazione tempestiva a ciascuno Strumentista;
- b. porre tempestivamente in essere tutto quanto necessario per attribuire agli Strumentisti la posizione di socio della Società, ivi incluso, secondo quanto applicabile di volta in volta, effettuare le necessarie iscrizioni al competente registro imprese, emettere i relativi certificati, aggiornare il proprio libro soci (se previsto).

5.5.4. Alla Data di Efficacia della Conversione, gli SFP in circolazione cesseranno automaticamente di essere validi e, a partire dalla stessa data, i certificati rappresentativi degli SFP incorporeranno il solo diritto di ricevere le Partecipazioni Derivanti dalla Conversione (e l'ammontare in denaro in presenza di frazioni di azioni, ai sensi del Paragrafo 5.5.2, ove applicabile). Resta inteso che, dopo l'emissione e attribuzione delle Partecipazioni Derivanti dalla Conversione ai relativi titolari, questi non potranno esercitare alcuno dei diritti relativi alle medesime (e, ove applicabile, la Società non emetterà i relativi certificati azionari) finché i certificati rappresentativi degli SFP non siano consegnati alla Società.

6. ALTRI DIRITTI DEGLI STRUMENTISTI E DETERMINAZIONE DEL DIRITTO PATRIMONIALE PARTECIPATIVO

6.1. Liquidazione della Società – diritto partecipativo degli Strumentisti

Nel caso di liquidazione della Società (salvo il caso di liquidazione della Società a seguito di Cessione di Azienda) prima della conversione degli SFP, agli Strumentisti sarà distribuita, pro-rata tra di essi e pari passo con i soci, una porzione dell'attivo di liquidazione pari al rapporto tra:

- a. il Valore complessivo in Euro degli SFP in circolazione, e
- b. la somma del Valore complessivo in Euro degli SFP in circolazione e del Valore di Conversione.

6.2. Emissione di strumenti finanziari

Nel caso di emissione di nuove Partecipazioni, strumenti finanziari partecipativi convertibili, obbligazioni convertibili o qualsiasi altro tipo di strumenti finanziari convertibili in Partecipazioni, agli Strumentisti non spetta il diritto di sottoscrizione o di opzione, secondo il caso, attribuito dalla legge ai soci della Società.

6.3. Fusioni e scissioni

- 6.3.1. Nel caso di fusione della Società che non sia una Fusione Qualificata e la cui società risultante dalla quale non sia la Società, gli SFP cesseranno automaticamente e gli Strumentisti avranno diritto di ricevere, come condizione per il perfezionamento della fusione, strumenti finanziari partecipativi o analoghi strumenti che, in termini di valore economico e diritti connessi, attribuiscono agli Strumentisti valori economici e diritti analoghi a quelli ad essi attribuiti a mezzo degli SFP, a termini e condizioni sostanzialmente analoghi a quelli di cui al presente Regolamento, mutatis mutandis.

6.3.2. Il principio di cui sopra si applica anche in caso di scissioni, nel qual caso:

- a. se la Società è oggetto di scioglimento in conseguenza della scissione, i nuovi strumenti finanziari partecipativi saranno emessi da ciascuna delle società beneficiarie della scissione in proporzione della porzione di attivo patrimoniale della Società attribuito alla stessa;
- b. se la Società non è oggetto di scioglimento in conseguenza della scissione, l'ammontare degli SFP in circolazione sarà ridotto proporzionalmente all'ammontare dell'attivo patrimoniale attribuito alle società beneficiarie della scissione e i nuovi strumenti finanziari partecipativi saranno emessi in conformità a quanto previsto al paragrafo "a".

- 6.3.3. In alternativa a quanto sopra previsto, l'organo amministrativo della Società potrà deliberare di convertire gli SFP in quote di Categoria B, secondo il rapporto di conversione determinato a norma del paragrafo 5.3.3, nel qual caso la conversione sarà efficace nel Giorno Lavorativo precedente la data di efficacia della fusione o della scissione, secondo il caso.

6.4. Rappresentante comune

Gli Strumentisti possono nominare un rappresentante comune con decisione adottata a norma del paragrafo 7.2 e dandone comunicazione alla Società a norma dell'articolo 8. Ove nominato, il rappresentante comune sarà legittimato ad agire ed esercitare tutti i diritti degli Strumentisti in nome e per conto degli stessi e qualsiasi comunicazione effettuata dalla Società al rappresentante comune si intenderà validamente effettuata a tutti gli Strumentisti.

6.5. Diritto di Informativa

Il rappresentante comune avrà il diritto di ricevere dall'organo amministrativo qualsiasi informazione inerente all'andamento della Società ragionevolmente richiesta, in ogni caso con modalità tali da non arrecare pregiudizio all'attività ed all'operatività della Società.

6.6. Esclusioni

Ai fini di maggior chiarezza, le previsioni di cui agli articoli da 2415 a 2420-bis del Codice civile non si applicano agli SFP e agli Strumentisti.

7. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

7.1. Gli SFP e il presente Regolamento potranno essere modificati dall'assemblea dei soci a fronte del consenso espresso dalla Maggioranza degli Strumentisti. Allo stesso modo, le decisioni dall'assemblea dei soci della Società che pregiudichino direttamente i diritti degli Strumentisti potranno essere assunte a fronte del consenso espresso dalla Maggioranza degli Strumentisti.

7.2. Le decisioni che devono essere adottate dalla Maggioranza degli Strumentisti a norma del paragrafo 7.1 o, più in generale, in base al presente Regolamento, possono essere adottate dall'assemblea degli Strumentisti, in relazione alla quale si applicano le disposizioni del Codice civile inerenti all'assemblea dei soci delle società a responsabilità limitata. Le stesse decisioni possono essere adottate per consultazione scritta o con consenso scritto degli Strumentisti o con le altre modalità e secondo la procedura che gli stessi Strumentisti potranno autonomamente determinare, purché in ogni caso sia data evidenza all'organo amministrativo della Società che tutti gli Strumentisti siano stati interpellati e abbiano potuto esprimere la propria posizione.

8. COMUNICAZIONI

8.1. Qualsiasi comunicazione o avviso ai sensi del presente Regolamento sarà effettuato per iscritto tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o raccomandata A/R e si considererà validamente effettuata al momento della ricezione se indirizzata, a seconda dei casi:

a. se alla Società, a:

- b. se a uno Strumentista, all'indirizzo del medesimo Strumentista, così come indicato nel relativo registro degli SFP, ovvero, ove nominato, al rappresentante comune degli Strumentisti, o comunque ai diversi indirizzi postali o di posta elettronica o di posta elettronica certificata che la Società o gli Strumentisti abbiano successivamente comunicato per iscritto in conformità al presente articolo 8.

9. MISCELLANEA

- 9.1. Gli SFP e il presente Regolamento e tutte le disposizioni ivi contenute sono vincolanti nei confronti degli Strumentisti, dei soci della Società e dei rispettivi successori e aventi causa.
- 9.2. Gli SFP e il presente Regolamento costituiscono manifestazione integrale delle obbligazioni gravanti sulla Società relativamente al proprio oggetto e sostituiscono ogni precedente obbligazione relativa a tale oggetto.
- 9.3. Nel caso in cui qualsiasi delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sia dichiarata invalida, illecita o inefficace ai sensi delle leggi di qualsiasi giurisdizione, ciò non pregiudicherà in alcun modo la validità, legalità o efficacia delle altre disposizioni. La Società potrà, in buona fede, sostituire una o più disposizioni (o parte di esse) che siano dichiarate invalide, illecite o inefficaci con una o più disposizioni valide, lecite ed efficaci che abbiano un effetto economico il più possibile affine a quello della disposizione, o delle disposizioni, sostituita o sostituite.

10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

10.1. Legge applicabile

Il presente Regolamento e i diritti e gli obblighi da questo derivanti saranno disciplinati e interpretati in conformità alla legge italiana, fatta eccezione per le norme riguardanti il conflitto di leggi.

10.2. Foro competente

Tutte le controversie, azioni o procedimenti derivanti da, o connessi al presente Regolamento saranno di competenza esclusiva del Foro di Brescia (BS).